

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 8 aprile 2024, n. 14

“Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci).”

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50)

1. Il comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è sostituito dal seguente:

“1 ter. La frequenza dei primi moduli dei corsi tecnico-pratici didattici e culturali e il superamento dei relativi esami consente di conseguire la qualifica di allievo maestro di sci nelle diverse discipline previste dalla presente legge; l'allievo maestro di sci, al fine del conseguimento del titolo di maestro di sci, svolge, nell'ambito di una scuola di sci sotto la vigilanza del direttore della scuola stessa, per un periodo minimo di trenta ore, l'attività di insegnamento della propria disciplina nei campi scuola oppure in altre piste fino al livello tecnico previsto dalla qualifica di allievo maestro; il Collegio regionale dei maestri di sci, adotta specifico regolamento attuativo e stabilisce annualmente il numero di ore per le differenti discipline previste.”.

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50)

1. Al termine dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 50/1992 sono aggiunte le seguenti: “, nonché del periodo di insegnamento di cui all'articolo 3, comma 1 ter”.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 8 aprile 2024

Alberto Cirio



Proposta di legge n. 291

"Modifiche alla legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci)"

- Presentata dalle Consigliere e dai Consiglieri regionali Bongioanni, Marin, Nicco, Preioni, Riva Vercellotti il 02 novembre 2023.
- Assegnata in sede referente alla III Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 02 novembre 2023.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla Commissione referente il 07 marzo 2024 con relazione di maggioranza di Paolo BONGIOANNI, Valter MARIN e relazione di minoranza di Silvana ACCOSSATO.
- Approvata in Aula il 27 marzo 2024, con emendamenti sul testo, con 21 voti favorevoli, 12 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 3 (Albo professionale dei maestri di sci)

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione negli appositi albi professionali regionali tenuti, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale dei maestri di sci di cui all'articolo 10 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato.

1 bis. L'albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti ai differenti titoli abilitativi e competenze conseguiti dai maestri di sci previsti dalla normativa di riferimento.

1 ter. La frequenza dei primi moduli dei corsi tecnico-pratici didattici e culturali e il superamento dei relativi esami consente di conseguire la qualifica di allievo maestro di sci nelle diverse discipline previste dalla presente legge; l'allievo maestro di sci, al fine del conseguimento del titolo di maestro di sci, svolge, nell'ambito di una scuola di sci sotto la vigilanza del direttore della scuola stessa, per un periodo minimo di trenta ore, l'attività di insegnamento della propria disciplina nei campi scuola oppure in altre piste fino al livello tecnico previsto dalla qualifica di allievo maestro; il Collegio regionale dei maestri di sci, adotta specifico regolamento attuativo e stabilisce annualmente il numero di ore per le differenti discipline previste.

1 quater. *abrogato*

2. L'iscrizione va fatta all'Albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale.

2 bis. Il Collegio regionale rilascia agli iscritti un tesserino che attesta l'iscrizione all'albo.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 50/1992, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente: “Art. 5 (Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di formazione tecnico didattico culturali ed il superamento dei relativi esami, nonché del periodo di insegnamento di cui all'articolo 3, comma 1 ter.

2. *abrogato*

3. *abrogato*

4 *abrogato*

5 *abrogato*

6. Il programma dei corsi e delle prove d'esame è determinato dalla Regione, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali (FISI).

7. Coloro che si sono distinti per eccezionali meriti sportivi vincendo una medaglia d'oro o d'argento o di bronzo alle Olimpiadi o ai Campionati del mondo di sci oppure una Coppa del mondo di sci, sono ammessi direttamente a sostenere le prove di esame didattiche e culturali per le discipline in cui si sono distinti.”.

Note all'articolo 4

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."